



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## ATTO DI CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI

Il Parco Archeologico di Pompei – C.F. 90083400631, con sede in Via Plinio, 26 rappresentata *ope legis* dal Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato “PAP” o “Concedente”),

e

Associazione Culturale Intrecci Creativi - C.F. 91052020541 e P.IVA 03812980542 con sede legale in Via Clitunno SNC 06031 Bevagna - PG, rapp.ta dalla Dr. De Luca MariaGrazia C.F DLCMGR71L57F158K (di seguito denominata “Associazione”).

e

Visto

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53 e segg. – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l’accordo nazionale tra Mibac e OO.SS. sottoscritto il 03 marzo 2010, Circ.85/2010 e ss.mm.ii., concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- l’accordo locale del 29.05.2016 sottoscritto con le OO.SS e RSU per le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- la Legge n. 205 del 27.12.2017;
- la circolare del Mibact- Direzione generale bilancio n.16 del 14.02.2018
- la circolare n. 36 del 09.04.2018 del Mibact - Direzione Generale Bilancio;
- le disposizioni normative e contrattuali vigenti;
- l’accordo locale sottoscritto il 22 marzo 2021 con le OO.SS. e RSU per le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi,
- l’accordo di contrattazione tra il Parco Archeologico e le OO.SS. e la RSU intervenuto in data 25 maggio 2021 per definire le prestazioni del personale in relazione agli eventi di cui alla presente concessione;
- La Polizza n. 430140312 rilasciata dalla società Generali Italia S.p.A., con validità dal 13/09/2023 al 14/09/2023, a copertura di danni a cose e persone, (RCT/RCO) compreso il personale impegnato a qualsiasi titolo nello svolgimento degli eventi, avente decorrenza almeno dalla data di autorizzazione all'uso degli spazi per l'allestimento

- dell'evento e scadenza al termine del disallestimento;
- Il progetto di allestimento con relativi elaborati grafici, relazione tecnica e crono programma, nonché piano di sicurezza e documenti allegati e l'analisi dei rischi

Premesso che:

- che l'Associazione presentava al Parco Archeologico di Pompei una formale richiesta d'uso della Basilica posta all'interno degli scavi, acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 8674 del 05/09/2023, per la realizzazione della terza edizione del "Premio letterario LE PAGINE DELLA VITA", previsto per il giorno 14 settembre 2023;
- Il Parco Archeologico manifestava il proprio interesse al progetto presentato, comunicando, con nota 8880-P del 08/09/2023, il nulla osta alla concessione degli spazi;
- sempre con la summenzionata nota, il PAP faceva presente che, *"in considerazione dell'alto valore culturale del progetto in parola, che si appalesa come una ulteriore occasione di valorizzazione del sito Archeologico di Pompei"*, l'utilizzo temporaneo della Basilica è concesso a titolo gratuito;
- in data 12/09/2023, l'Associazione comunicava al PAP gli estremi della Polizza assicurativa Polizza n. 430140312, rilasciata dalla società Generali Italia Spa con validità dal 13/09/2023 al 14/09/2023, a copertura di danni a cose e persone, (RCT/RCO) compreso il personale impegnato a qualsiasi titolo nello svolgimento degli eventi, avente decorrenza almeno dalla data di autorizzazione all'uso degli spazi per l'allestimento dell'evento;
- in data 13/09/2023 l'Associazione trasmetteva al PAP: cronoprogramma definitivo delle fasi di allestimento e disallestimento dell'evento; progetto di allestimento con elaborati grafici e Piano Operativo di Sicurezza.

Considerato che:

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- è necessario il perseguimento di azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche e alle mostre, che agli eventi;

- che tra i fini istituzionali del Parco Archeologico vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;
- che uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- che tra le priorità politiche di cui al Decreto nr. 08 del 13/01/2023 a firma del Ministro Sangiuliano vi è il sostegno alla filiera dell'editoria libraria, al fine di rafforzare l'economia del settore ed incentivare la diffusione del libro italiano sia sul territorio nazionale sia all'estero
- che l'Amministrazione esprime simbolica adesione ad iniziative meritevoli di apprezzamento per le sue finalità culturali, artistiche, sportive, economiche e sociali;
- che l'evento oggetto della richiesta è organizzato in collaborazione con il maestro tintore Claudio Cutuli con il quale è in corso la finalizzazione del contratto di partnership per il sostegno alle attività di valorizzazione del Parco, nell'ambito del quale il professionista riprodurrà su tessuti i dipinti di Pompei, devolvendo il 50% del ricavato di essi alla conservazione dei beni archeologici del Parco;
- considerando che l'evento inoltre promuove la sensibilizzazione all'adozione di comportamenti e pratiche ecosostenibili attraverso opere letterarie in linea con le strategie del PAP
- è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte ad implementare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- la presentazione del predetto volume rappresenta un'occasione di valorizzazione culturale del Sito Archeologico di Pompei e fornisce un valido contributo alla più ampia diffusione di testimonianze legate a differenti aspetti del panorama culturale italiano
- sussiste la compatibilità dell'uso con il decoro del Sito;

Tutto quanto visto, premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 - Oggetto della concessione

Con la presente concessione il Concedente affida in uso temporaneo e non esclusivo ai Concessionari la Basilica di Pompei, per la realizzazione del "Premio letterario LE PAGINE DELLA VITA" il giorno 14 settembre 2023.

Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente, dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto di concessione e di averli trovati idonei all'uso cui sono destinati per la

finalità ad essa connessa, esonerando il PAP da qualsivoglia responsabilità, anche per i vizi occulti, originari o sopravvenuti del bene concesso in uso.

#### **Art. 2 - Personale referente**

Il Parco nomina come Responsabile del procedimento il funzionario amministrativo Avv. Marco Rovito.

Il Referente del Concessionario è MariaGrazia De Luca.

#### **Art.3 - Descrizione degli spazi concessi in uso**

Lo spazio concesso in uso è la Basilica di Pompei, oltre a tutti i luoghi interessati per lo svolgimento dell'evento e l'ingresso dei visitatori, come da progetto di allestimento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante.

#### **Art. 4 - Durata della concessione**

La concessione è relativa ad un uso temporaneo e non esclusivo, per la giornata del 14 settembre 2023. Il termine ultimo di esecuzione del contratto coincide con il verbale di riconsegna degli spazi ad opera del concessionario. La mancata redazione del verbale non esime l'Associazione dal lasciare lo spazio nella sua configurazione originaria.

#### **Art. 5 - Criteri di utilizzazione degli spazi**

Con la concessione d'uso degli spazi, il Concessionario assume la custodia degli stessi e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni degli stessi, tenendo nel contempo esente il Concedente dalle spese connesse all'utilizzo degli spazi e manlevandolo da qualsivoglia responsabilità per danni subiti o causati dai soggetti presenti alla presentazione dell'evento.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, a garantire che gli spazi siano tenuti in perfetto stato, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di preservarne l'integrità, l'igiene e la sanità e, conseguentemente, ad attenersi alle norme di legge vigenti in materia. È fatto assoluto divieto per il concessionario e suoi aventi causa di rimuovere qualsiasistruttura di protezione, ovvero segnaletica relativa all'area archeologica senza la preventiva autorizzazione.

#### **Art. 6 - Obblighi del Concessionario**

Nell'attività d'uso degli spazi i Concessionari dovranno:

- garantire il buon uso degli spazi concessi;
- adempiere alle obbligazioni relative alle prestazioni svolte dal personale del MIC in servizio presso il Parco Archeologico in occasione dell'evento per il periodo eccedente le ore ordinarie di apertura e chiusura del Parco, finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in occasione di manifestazioni ed eventi nei siti di competenza del Ministero della Cultura;
- restituire, al termine della manifestazione, gli spazi concessi in uso temporaneo, integri, in modo decoroso e liberi da persone e cose, e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna, avendo cura in particolare di rimuovere e smaltire a propria cura e spese tutti i rifiuti liquidi e solidi prodotti e secondo le regole e le norme in materia;
- assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di eventi e/o spettacoli simili;
- attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente all'esecuzione del presente atto;
- trasmettere il nominativo, dei componenti dell'organizzazione e di eventuale personale esterno, dotati di apposito cartellino di riconoscimento, che avranno accesso agli scavi di Pompei con preventiva autorizzazione, comunicando tempestivamente ogni eventuale modifica e/o integrazione. Il ruolo di committente nei confronti del suddetto personale viene assunto esclusivamente dal concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Parco anche relativamente al pagamento dei corrispettivi professionali e/o qualsivoglia pretesa;
- comunicare tempestivamente al PAP, e comunque non oltre le ore 17.00 del giorno previsto per l'evento, l'eventuale annullamento dello stesso che potrà avvenire solo per motivi gravi ed imprevisti (avverse condizioni atmosferiche, e/o altri gravi imprevisti motivi), specificandone i motivi. La comunicazione oltre l'orario sopra previsto comporterà, per il concessionario, comunque il pagamento connesso agli oneri di vigilanza del Personale del Parco impegnato per quell'evento;
- a pagare i corrispettivi di cui al successivo art.7;

#### Art.7 - Corrispettivo per la concessione

Considerato che l'Associazione rientra nella nozione di Ente del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e che l'evento viene realizzato in collaborazione con il maestro tintore Claudio Cutuli con il quale è in corso una partnership per il sostegno alle attività di valorizzazione del Parco, che prevede la devoluzione al PAP del 50% del ricavato della vendita dei tessuti oggetto delle attività di valorizzazione e che, inoltre, non si ravvisano nell'iniziativa fini di lucro essendo la stessa a carattere culturale e ricreativo, e che l'accesso sarà libero e gratuito ai visitatori già presenti nel sito, il Concessionario è esentato dal versamento del canone di concessione d'uso.

Il concessionario si obbliga, in ogni caso, a corrispondere gli importi relativi ai compensi del personale del MIC/Parco Archeologico impegnato in occasione degli eventi, il cui importo complessivo lordo è pari ad € 3.405,00 salvo eventuale conguaglio, che sarà comunicato al concessionario, per eventuali differenze, sia in eccesso che in difetto, tra le somme versate dal concessionario e le prestazioni effettivamente erogate.

Per quanto attiene al suddetto costo, ai sensi della normativa e della contrattazione vigente e richiamata in premessa, il Concessionario si impegna a versare le somme destinate alle retribuzioni del personale MIC/Parco Archeologico impegnato a vario titolo negli eventi suddetti ( per le ore dell'evento e per tutte le fasi di montaggio e smontaggio) prima dell'inizio delle prestazioni stesse, al seguente IBAN: IT42A0100003245425029258421 - Banca d'Italia Via Nazionale, 91 – Roma in favore di Parco Archeologico di Pompei-via Plinio, 26 - 80045 Pompei con causale: capo XXIX capitolo 2584 art. 21 – “Parco Archeologico di Pompei – evento “Premio letterario LE PAGINE DELLA VITA”.

La ricevuta del buon esito del versamento dovrà essere inviata prima dell'inizio delle prestazioni a: [pa-pompei@cultura.gov.it](mailto:pa-pompei@cultura.gov.it) a [pompei.contoterzi@cultura.gov.it](mailto:pompei.contoterzi@cultura.gov.it) e a [pompei.eventi@cultura.gov.it](mailto:pompei.eventi@cultura.gov.it).

La suddetta somma sarà assegnata ai soggetti interessati *“secondo i criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”*.

Resta inteso che la presa in consegna dei luoghi oggetto della concessione è subordinata all'effettivo accredito delle somme di cui al presente articolo.

#### Art. 8 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a manlevare e a tenere indenne il PAP da ogni e qualsivoglia responsabilità, diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a

qualsiasi titolo da qualsiasi soggetto ed in qualsiasi sede – sia giudiziaria che stragiudiziaria - connessa o derivante dall'esecuzione del presente contratto.

Il Concessionario si assume, inoltre, la responsabilità della custodia, oltre che degli spazi e dei beni ivi compresi, delle attrezzature e della strumentazione necessaria alla realizzazione della manifestazione, per tutto il periodo di durata della concessione (dall'allestimento sino alla riconsegna degli spazi).

Fatta salva la responsabilità, anche dopo la riconsegna, il Concessionario adotterà, nell'esecuzione dell'attività, ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi e/o al personale a qualsiasi titolo impegnato nell'organizzazione/esecuzione degli eventi.

A tal uopo, il Concessionario ha stipulato un'assicurazione, a prima richiesta, per i sinistri, danni alle persone e alle cose e danni ai beni culturali nonché per la copertura antinfortunistica dei partecipanti per un massimale fino a 3 milioni di euro, in base alle caratteristiche degli spazi, al numero dei partecipanti e ai rischi intrinseci dell'evento ed ai suoi allestimenti.

#### **Art. 9 - Conservazione degli spazi e delle attrezzature**

Al termine dell'evento, il Rup, o suo incaricato, provvederà ad accertare lo stato di conservazione degli spazi concessi in uso, al fine di poter tempestivamente contestare ai Concessionari eventuali danni arrecati e/o il mancato rispetto delle clausole e prescrizioni.

Il mancato accertamento non esime il concessionario dal lasciare lo spazio libero da cose o persone.

#### **Art. 10 - Revoca/recesso**

Per gravi motivi e sopravvenute esigenze di tutela e/o di pubblico interesse, il Concedente potrà revocare la presente concessione e/o recedere dalla presente richiedendo l'immediata restituzione del bene concesso in uso.

In tal caso il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del PAP, il quale resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

La concessione può essere revocata o sospesa, altresì, qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi

o regolamenti, inosservanza di prescrizioni del Concedente, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente concessione;

L'accertata violazione di una sola delle clausole poste a base della presente convenzione, avente ad oggetto la concessione d'uso, ne determinerà automaticamente la risoluzione immediata ex art.1456 c.c.

Il concedente potrà disporre ispezioni, durante il corso degli eventi ed in ogni momento senza alcun preavviso, al fine di verificare la puntuale osservanza a di quanto pattuito e concordato con il presente atto.

#### **Art. 11 - Riprese Video**

Il Concessionario assicurerà che eventuali riprese video e/o audio dell'evento verranno effettuate esclusivamente allo scopo di documentazione e archivio della società e dell'artista, ovvero alla diffusione via internet e alle trasmissioni radiotelevisive per servizi giornalistici e per attività promozionali, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo necessario per l'acquisizione delle immagini video o audio a tal fine effettuate. Eventuali riprese video che esulano dalle finalità suddette, andranno espressamente autorizzate e regolamentate previo pagamento dei relativi diritti e royalties ove previsti.

#### **Art.12 - Cessione della concessione**

È fatto espresso divieto ai concessionari di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente concessione. La concessione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva.

#### **Art.13 - Penalità**

Nel caso di annullamento della manifestazione da parte dei concessionari, il concedente si riserva il diritto ad ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse derivare a sé stesso, ai suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza del predetto inadempimento;

Nel caso di mancato ritiro di attrezzature, arredi e altro materiale utilizzato per la manifestazione nei tempi previsti il Concedente pagherà una penale che sarà commisurata al corrispondente costo sostenuto dal Concedente oltre al maggior danno laddove accertati dal RUP.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

#### Art. 15 - Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione del Concessionario nell’ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

#### Art. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all’esecuzione del presente atto concessorio, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale è competente il Foro di Napoli. Per quanto non previsto nel presente atto o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

L’imposta di bollo è a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto


Pompei li, (data dell’ultima delle firme digitali)

#### Il Concedente

Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel



#### Il Concessionario

Associazione Culturale Intrecci Creativi Il

legale rappresentante *pro tempore*

MariaGrazia De Luca

